



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
SEZIONE UNICA
VERBALE D'UDIENZA**

In data **21 luglio 2026** alle ore 11,05 nei locali dell'Ufficio di PADOVA, avanti al sottoscritto il Giudice di Pace Dott. ANTONIO BORDIN, sono comparsi:

per parte ricorrente l'avv. Vigato;

nessuno per parte resistente.

Il Giudice, verificata la regolarità della comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti del Prefetto di Padova, ne dichiara la contumacia.

Si procede a discussione orale.

L'avv. Vigato si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 15,14, nessuno presente, il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 – *sexies* comma primo c.p.c., dandone lettura in udienza.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**

terminata la discussione orale,

ha pronunciato

mediante lettura in udienza (art. 281 - *sexies* c.p.c.), la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 - *sexies* c.p.c.

nel procedimento N.RG 3394 / 2026

promosso

da

con l'avv. Eva Vigato

contro

PREFETTO DI PADOVA, contumace

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 maggio 2026, _____ proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Padova individuate ai nn. Fasc. n. 15374/2021 del 21 aprile 2026 e Fasc. n. 589/2022 del 20 aprile 2026.

La parte ricorrente eccepiva quali motivi d'opposizione l'illegittimità dei provvedimenti opposti per violazione del diritto di difesa per mancata audizione personale dell'interessato, nonché per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 9 - *septies* del D.L. n. 52/2021; chiedeva conseguentemente l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il Prefetto di Padova non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita in via meramente documentale.

Veniamo al merito dell'opposizione.

La parte ricorrente chiede l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto di Padova e individuate ai nn. 15374/2021 e 589/2022, nonché dei verbali di accertamento n. 80/2021 e n. 83/2021 alle stesse prodromici, provvedimenti con i quali veniva accertata e contestata al _____ la violazione (con recidiva) dell'art. 9 - *septies*, commi 1, 4 e 8 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con la legge n. 87 del 17 giugno 2021, sanzionato dal D.L. n. 19/2020 all'art. 4.

Le contestazioni riguardano l'asserito esercizio dell'attività di somministrazione bevande da parte del _____, senza essere in possesso della c.d. "certificazione verde", in quanto titolare dell'esercizio commerciale

Va valorizzato a fini decisori il motivo d'opposizione con il quale parte ricorrente deduce l'inapplicabilità *ratione temporis* della normativa sanzionatoria richiamata alla fattispecie in esame.

La disposizione del comma 1 dell'art.9 - *septies* del DL. n. 52/2021 prevede che per "*chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19*".

Si ritiene sul punto di condividere l'orientamento espresso dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 1547/2022, pubblicata il 3 novembre 2022

Secondo tale decisione, la disposizione prevista dal comma 1 dell'art.9 - *septies* del DL n. 52/2021 non risulta applicabile ai fatti accertati in data anteriore al 26 gennaio 2022.

In primis, il Tribunale rileva correttamente come la disposizione citata, nella sua formulazione originaria, sanzionasse esclusivamente l'omesso controllo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e non su di sé medesimo.

Si legge infatti nella citata decisione: *“Tuttavia la violazione di tale precetto da parte del “lavoratore” che sia anche datore di lavoro e cioè imprenditore, non appare sanzionata, come ben sottolineato dalla ricorrente, il che rende incerta la riferibilità del comma 1 all'imprenditore. Infatti il comma 8 dello stesso art.9 septies, nel prevedere che “l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”, si riferisce chiaramente ai soli lavoratori dipendenti, che in quanto tali possono subire anche conseguenze disciplinari.*

Il comma 9, dunque, nel sanzionare esclusivamente la violazione dei commi 4-5-8, risulta escludere una sanzione nel caso di mancato possesso della certificazione verde in capo ai datori di lavoro. Invero il comma 4 prevede che “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (...)

La disposizione precettiva si riferisce dunque, univocamente, alla sola violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di controllo sui propri dipendenti e non ad un controllo su di sé.(...)

La correttezza della richiamata interpretazione appare confermata dal fatto che il legislatore ha provveduto a modificare il comma 1 dell'art.9 septies con la legge 21.1.2022, n.3 (entrata in vigore il 26.1.2022), di conversione con modificazioni del DL.172/2021, introducendo nel comma 1 l'espressione “ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande”, espressione che ha la valenza di equiparare ai lavoratori dipendenti, ai quali certamente si riferiva la

disposizione prima della modifica, anche gli imprenditori, ma solo se titolari di esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande (...)

Va precisato che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente e contrariamente a quanto affermato dalla resistente, il comma 1, come modificato, non è applicabile ai fatti oggetto di causa, commessi nel dicembre 2021, in quanto la disposizione modificativa (art.4, comma 1, lett.c-bis del DL.172/21, introdotto dalla legge di conversione n.3/22, entrata in vigore il 26.1.2022), non ha carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, attesa la sua, descritta, portata innovativa e non può applicarsi a fatti precedentemente commessi, in forza del generale principio di legalità, sancito dall'art.1 della L.689/81.”

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che la disposizione sanzionatoria in questione, nella sua formulazione originaria, risultasse applicabile solo in ipotesi di omissione di controllo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, e non alla diversa fattispecie di mancanza di certificazione verde da parte del titolare medesimo. La nuova definizione normativa del comma 1 del citato articolo, astrattamente comprensiva anche della condotta contestata all'odierna parte ricorrente, non risulta peraltro applicabile ai fatti accertati in data anteriore all'entrata in vigore della relativa novella.

Nel caso in esame, i fatti risultano accertati rispettivamente nelle date del 7 e del 17 dicembre 2021, quindi anteriormente all'entrata in vigore del novellato comma 1 dell'art.9 - *septies* del DL n. 52/2021.

La disposizione sanzionatoria in questione non risulta conseguentemente applicabile ai fatti contestati alla parte ricorrente.

Il ricorso va conseguentemente accolto; i provvedimenti opposti vanno pertanto annullati.

Assorbito l'ulteriore motivo d'opposizione.

L'oggettiva controvertibilità della questione che ha definito il giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda deduzione ed eccezione reietta

1) Accoglie il ricorso proposto da

e, per l'effetto,

2) Annulla le ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto di Padova individuate ai nn. 15374/2021 e 589/2022, nonché i verbali di accertamento n. 80/2021 e n. 83/2021 elevati dal Corpo di Polizia Locale “Euganeo” e alle stesse prodromici;

3) Spese di lite compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, lì 21 luglio 2026.

Il Giudice di Pace
Dott. ANTONIO BORDIN